



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5483 del 2019, proposto dalla sig.ra _____, rappresentata e difesa dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

A.N.C.I., Fondazione Cittalia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di rifiuto di inserimento della ricorrente nel Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale (Siproimi), comunicato al sottoscritto procuratore in data 11.2.2019 a mezzo di posta elettronica (doc.2);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione ed alla luce dell'art. 12 comma 6 del d.l. 113/2018 convertito in legge 132/2018, che sussistono i presupposti per un riesame del provvedimento che tenga conto della esistenza di una fase transitoria relativamente ai titolari di permesso umanitario ottenuto ai sensi della normativa ante d.l. 113/2018;

Considerato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase cautelare data la novità delle questioni proposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la richiesta misra cautelare ai fini del riesame.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 marzo 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO